

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA AVVISO per gli studenti del Corso di laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza

che desiderano svolgere il TIROCINIO DI BASE

nella sede del TRIBUNALE di BERGAMO

(rif. "Convenzione per attività di tirocinio del 11.10.2021)

Requisiti per presentare la domanda di tirocinio di base

Per poter presentare la domanda di tirocinio di base nella sede del Tribunale di Bergamo è necessario:

- 1 essere iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza;
- 2- aver maturato almeno 140 crediti formativi universitari;
- 3- avere il tirocinio in piano di studi o avere verificato con l'Ufficio Tirocini e la Segreteria la possibilità di inserirlo/anticiparlo.
- 4 possesso da parte del tirocinante delle qualità morali e di condotta di cui all'art.35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
- 5 aver sostenuto almeno un esame in materie di diritto processuale (istituzioni di diritto processuale, diritto processuale civile, procedura penale o insegnamenti affini).

Modalità di presentazione della domanda di tirocinio di base

Al fine di poter presentare la propria candidatura, è necessario inviare <u>tramite ticket</u> i seguenti documenti:

- il modulo "Domanda per tirocinio di base nella sede del Tribunale di Bergamo" debitamente compilato; il modulo, reperibile nel presente avviso, è inviabile in scansione.
- il documento "Carriera", reperibile dal sito: www.unibg.it / Sportello internet studenti. Nel documento "Carriera" devono risultare soddisfatti i requisiti per presentare la richiesta di tirocinio.
- il curriculum vitae.

Modalità di reperimento del documento "Carriera"

Il documento "Carriera" si trova sul sito: www.unibg.it / Sportello internet studenti.

Dopo aver effettuato il login inserendo "ID Utente" e "Password", si clicca in alto a sinistra su "Carriera".

A questo punto si può effettuare una delle seguenti due operazioni:

- 1 selezionare il documento (partendo dalla scritta "Libretto di : ..."), quindi copiarlo su un foglio word e trasformarlo in formato .pdf
- 2 stampare il documento usando il click destro del mouse e scannerizzarlo

Il documento "Carriera" va nominato con numero di matricola, cognome e nome dello studente.

In caso di problemi nell'effettuare le operazioni di cui sopra, gli interessati possono rivolgersi all'ufficio tirocini negli <u>orari di apertura al pubblico, tramite ticket, o durante gli orari di reperibilità telefonica</u>.

Modalità d'invio dei documenti di presentazione della domanda:

I documenti per la presentazione della domanda di tirocinio di base vanno inviati dallo studente utilizzando l'<u>helpdesk</u> studenti, aprendo un ticket indirizzato all'Ufficio Tirocini.

Nell'oggetto del ticket va indicato il testo "Richiesta di tirocinio di base al Tribunale di Bergamo".

Nel testo del ticket vanno indicati:

- numero di matricola, cognome e nome, recapito telefonico;
- il corso di laurea e l'anno di corso;
- il numero complessivo di crediti formativi universitari maturati.



DOMANDA per TIROCINIO DI BASE nella sede del TRIBUNALE di BERGAMO per gli studenti del

Corso di laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza

(rif. "Convenzione per attività di tirocinio" del 11.10.2021)

Matr	Cognome		Nome	
Nato a	il ;	/ Codice	Fiscale	
		, n, CAP		
		Cell		
E - mail unive	ersitaria	E – ma	il personale	
Ultimo titolo d	di studio consegu	ito (Laurea I° livello):	
conseguito in	n data//	, con votazione f	nale	
		dichiara		
- di essere	iscritto Corso di	laurea magistrale	(quinquennale a	ciclo unico) in
		di Giurispruden		=
Bergamo;	za, Bipartimonto	ar oranopradon.	ea aon omvorona	aogii otaai ai
•	tirocinio in piano	di studi o avere	verificato con l'Uf	ficio tirocini e la
	possibilità di inse			
•	•	alità morali e di cor	ndotta di cui all'art.	35, comma 6, del
	lativo 30 marzo 2			
- di essere iso	critto per l'anno a	ccademico 20/	20 alar	nno di corso;
- di aver matı	urato almeno 140	crediti formativi ur	niversitari;	
- di aver soste	enuto l'esame di ".		" in data//	con votazione
/30;				
		0111555		
		CHIEDE		
di essere am	messo al tirocinio	di base nella sed	e del Tribunale di	Bergamo presso
		(indicare		•
		l singolo giudice).	р	J. J
	•	3 0 ,		
Luogo	il / /	Firma		
J				
I suoi dati personali	saranno trattati ai sensi d	el Digs 196/2003 e del Regol	amento Europeo - Regolam	ento (UE) 679/2016,

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) per finalità istituzionali e in particolare per tutti gli adempimenti concessi alla piena attuazione del Suo rapporto di studio e amministrativo con l'Ateneo.



CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Università degli Studi di Bergamo (d'ora in poi denominata Università), c.f. 80004350163 nella persona del Prof. Remo Morzenti Pellegrini, in qualità di rettore dell'Università degli studi di Bergamo, nato a Clusone in data 11 agosto 1968 e domiciliato per la carica in Bergamo, 24129, alla via Salvecchio n. 19.

е

Tribunale di Bergamo (d'ora in poi denominato Ente), c.f. 8002505016, con sede in Bergamo, 24100, alla via Borfuro n. 11, nella persona del Presidente del Tribunale dott. Cesare de Sapia, nato a Napoli il 19 marzo 1955.

Premesso che

- ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie [...] finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di "nuove modalità didattiche volte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 (e del D.M. Ministero del Lavoro 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto l'obbligo scolastico;
- il D.M. del Ministero dell'istruzione, università e ricerca 3 novembre 1999 n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" come sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui tirocini formativi e di orientamento al lavoro, di cui al D.M. n. 142/1998 del Ministero del Lavoro:
- vista la delibera del 23 gennaio 2008 del Consiglio Superiore della Magistratura, rivolta all'inserimento di attività di formazione pratiche e integrative dei corsi ufficiali di insegnamento (tirocinio curriculare) nel piano di studi di studenti in giurisprudenza;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Obblighi dell'Ente

L'Ente si impegna ad accogliere, nelle proprie strutture, studenti iscritti al corso di laurea magistrale afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo per lo svolgimento del tirocinio curriculare. L'Ente si dichiara, altresì, disponibile ad accogliere tirocinanti di altri corsi di studio attivati dall'Università degli studi di Bergamo. L'Ente favorirà l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti e dell'assetto organizzativo degli uffici giudiziari, in maniera finalizzata al miglior apprendimento delle tecniche e dell'ordinamento processuale, sia civile che penale.

A tale scopo, il progetto di tirocinio, di cui al successivo art. 5, potrà prevedere lo svolgimento di esperienze sia presso le cancellerie, allo scopo di consentire l'acquisizione delle tecniche di organizzazione dell'attività giudiziaria, sia presso l' ufficio del singolo giudice, per consentire lo studio e l'approfondimento delle questioni giuridiche, processuali e sostanziali, trattate nei diversi procedimenti.

Il numero massimo di tirocinanti accolti sarà determinato all'inizio di ogni anno giudiziario dall'Ente, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità logistiche ed organizzative dell'ufficio giudiziario, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per i tirocini. Per essere ammesso al tirocinio della presente convenzione, riservato agli iscritti al corso di laurea magistrale in giurisprudenza (il tirocinio in oggetto non è consentito, per scelta del Dipartimento stesso, agli

studenti iscritti ai corsi di laurea triennale), lo studente dovrà aver già maturato 140 crediti formativi universitari e sostenuto almeno un esame in materie di diritto processuale (istituzioni di diritto processuale, diritto processuale civile, procedura penale o insegnamenti affini).

Nell'ipotesi di domande di tirocinio superiori al numero massimo di studenti accoglibili da parte dell'Ente, si darà preferenza a quelli che abbiano già depositato un titolo di tesi di laurea in materie di diritto processuale, e poi alla miglior media aritmetica negli esami complessivamente sostenuti.

Per ogni tirocinante verrà individuato un referente dell'Ente incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto dell'Ente stesso, le attività svolte.

Art. 3 - Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- i tirocinanti sono coperti con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle predette attività;
- il personale dipendente dell'Università, impegnato nelle attività indicate nella presente convenzione, è coperto dall'assicurazione dell'Università, così come previsto ai sensi di legge;
- il personale dipendente dall'Ente ospitante, impegnato nello svolgimento delle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dell'Ente contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede delle predette attività si svolgano nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

I soggetti ospitanti devono essere in regola con gli obblighi imposti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in tal senso, i soggetti ospitanti dichiarano di aver adeguato il documento di valutazione dei rischi inserendo una sezione specifica per tirocinanti, studenti e neolaureati, nella quale devono essere esplicitati i rischi connessi alle attività che possono essere oggetto di un tirocinio formativo.

All'avvio del tirocinio il tirocinante deve essere formato ed informato dal responsabile per la sicurezza sulle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sugli eventuali rischi relativi alle attività da svolgere indicate nel progetto formativo e sulle misure adottate per contenerli, fornendo gli ausili di tutela necessari, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal soggetto ospitante e custodito presso quest'ultimo, in base agli artt. 17 e 28 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure previste espressamente dal testo del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e segnatamente i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono individuate dall'Ente ospitante e comunicate all'Ufficio tirocini, al tutor ed allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 4 - Modalità e contenuti del tirocinio

Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro; l'esperienza, infatti, si configura come completamento del percorso formativo sia che realizzi obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo giuridico sia che venga finalizzato ad agevolare le scelte professionali. L'Università assegna ad ogni tirocinante un tutor, quale responsabile didattico - organizzativo dello svolgimento del tirocinio.

Art. 5 - Progetto formativo e di orientamento

Per ogni tirocinante verrà definito un progetto formativo di tirocinio, contenente in particolare:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del responsabile dell'Ente;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante nell'Ente e soprattutto la durata del tirocinio stesso, che in ogni caso non potrà essere inferiore a tre mesi da svolgersi in via continuativa, salvo comprovati impedimenti;
- le strutture (sedi, reparti e uffici) in cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. A conclusione delle attività pratiche il docente supervisore procederà alla verifica del profitto al fine dell'attribuzione dei relativi crediti formativi; le modalità di tale verifica sono contenute nel Regolamento di Ateneo per tirocini.



L'Università si impegna a far pervenire copia del progetto formativo e di orientamento, unitamente alla copia della presente convenzione, alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali segnalate dall'Ente.

Art. 6 Obblighi del tirocinante

Per l'accesso al tirocinio è richiesto il possesso da parte del tirocinante delle qualità morali e di condotta di cui all'art.35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- seguire le indicazioni del tutor e del responsabile dell'Ente (o suo delegato) e fare riferimento ad essi
- per qualsiasi esigenza di tipo formativo e organizzativo;
- svolgere le attività definite dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- compilare il registro delle attività svolte per tutta la durata del tirocinio, come specificato nel progetto formativo, e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio secondo il Regolamento di Ateneo per tirocini.

Art. 7 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto legislativo n. 196/2003 2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8 - Oneri finanziari

Il tirocinio non comporta oneri finanziari per l'Ente ospitante e per l'Università, fatta eccezione per gli obblighi assicurativi di cui all'art. 3.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni, salvo recesso motivato di una delle parti da comunicare per iscritto almeno sei mesi prima e fatta salva comunque la conclusione dei tirocini già avviati.

Art. 10 - Imposta di bollo e registrazione

Essendo il soggetto ospitante un Ente Pubblico, la presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo assolta in modo virtuale da entrambe le parti, ciascuna per metà della quota complessiva. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/04/86 n. 131; le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Art. 11 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione si rimanda al Regolamento di ateneo per i tirocini, nonché alla disciplina specifica dei tirocini di dipartimento.

Il Presidente del Tribunale di Bergamo

Il Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo

Dott. Cesare de Sapia Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 Prof. Remo Morzenti Pellegrini Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005